

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3262**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati VICENTINI e LONGONI***Annunziata il 12 marzo 1953*

Abrogazione dell'articolo 19 del decreto legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, contenente provvedimenti in materia di finanza locale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge luogotenenziale dell'8 marzo 1945, n. 62, avente per oggetto provvedimenti in materia di finanza locale, con l'articolo 19 ha abrogato l'articolo 119 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto del 14 settembre 1931, n. 1175.

Tale articolo 119 così disponeva: « Per i contribuenti assoggettati all'imposta complementare di Stato, le aliquote dell'imposta di famiglia sono applicate agli imponibili, al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia che servirono di base alla determinazione della complementare, senza che occorran ulteriori accertamenti da parte del comune ».

La ragione, che ha motivato e determinato la soppressione dell'articolo 119 del testo unico delle finanze locali, risulta evidente se si pone mente al tempo nel quale il decreto soppressivo è stato emanato. Infatti, per effetto della svalutazione monetaria derivata dalla politica finanziaria praticata per fronteggiare le necessità belliche, si sono riscontrati due inconvenienti:

1°) la polverizzazione degli accertamenti imponibili agli effetti delle imposte dirette in genere e dell'imposta complementare in particolare, espressi ancora in gran parte in valori monetari prebellici;

2°) il progressivo impoverimento di alcune categorie di redditeri ed il conseguente

difficile reperimento dei nuovi ricchi avvantaggiati dalla congiuntura bellica. A tale situazione di fatto, aggiungasi poi il permanere inalterato dell'ordinamento dell'imposta complementare sul reddito, previsto per valori monetari prebellici e recante come conseguenza l'assoluta esiguità delle somme massime di esenzione e l'iniquità delle aliquote applicate a redditi espressi in valori monetari inflazionati.

Fu appunto nell'intento di non pregiudicare il faticoso assestamento dei bilanci comunali e di favorire il ristabilirsi delle persistenti proporzioni nel concorso delle imposte dirette e indirette ad incrementare le entrate dei bilanci comunali, che l'8 marzo 1945 fu abrogato l'articolo 119 del testo unico per la finanza locale già citato. Ma alla distanza di otto anni da tale epoca e dopo che tutto l'ordinamento fiscale ha subito profonde modificazioni in materia di dichiarazione dei redditi, pare opportuno e necessario ripristinare l'articolo 119 allo scopo di eliminare l'assurdo di disparate valutazioni dello stesso reddito, di non imporre al contribuente l'obbligo di doppie denunce e di avviare finalmente anche la finanza locale verso quel giusto ordinamento definitivo che è anche nei voti ministeriali.

Onorevoli colleghi, per le ragioni su esposte mi permetto proporre alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 19 del decreto-legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, recante provvedimenti in materia di finanza locale, è abrogato.